

UNIONE VERONESE TARTAROTIONE

Erbé e Trevenzuolo

(Provincia di Verona)

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI TREVENZUOLO
E DEL COMUNE DI ERBE'**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER GLI ANNI SCOLASTICI:

2016/2017 (limitatamente al periodo gennaio-giugno 2017)

2017/2018 – 2018/2019

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 36 DEL 21.11.2016**

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di seguito indicate, così come riportato nell'Allegato A:
 - scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado individuate dal Comune di Trevenzuolo;
 - scuola primaria e secondaria di primo grado individuate dal Comune di Erbè.
2. Il servizio si configura pertanto come servizio pubblico destinato esclusivamente agli alunni frequentanti dette scuole e, più dettagliatamente, consiste nel trasporto degli studenti dai punti di fermata, alle rispettive sedi scolastiche frequentate dai medesimi e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12.06.1990 e s.m.i., e non potrà essere sospeso o abbandonato.
4. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè, per garantire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.
5. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria disciplina generale nella L.R. 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
6. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla L.R. 14 settembre 1994 n. 46, alla L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, alla L.R. 3 aprile 2009 n. 11 nonché al D.M. 31 gennaio 1977 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i..
7. Trovano applicazione altresì tutte le normative in materia anche se non espressamente riportate.

ARTICOLO 2

(DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO)

1. L'appalto ha durata di 3 (tre) anni scolastici: 2016/2017 (limitatamente al periodo gennaio/giugno 2017 a seguito proroga tecnica) – 2017/2018 – 2018/2019.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

2. E' prevista inoltre una proroga tecnica per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso (art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016), al termine dell'ultima scadenza contrattuale, nell'eventualità che l'Unione non abbia terminato le nuove procedure di gara.
3. Il servizio avrà decorrenza dal 01.01.2017 e potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso è da intendersi cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.
5. Il presente capitolato sarà controfirmato per accettazione dall'aggiudicatario in occasione della stipula del contratto.
6. In caso di modifica delle condizioni, qualora se ne presenti la necessità, si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.

ARTICOLO 3

(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni frequentanti le seguenti scuole:
 - PER IL COMUNE DI TREVENUOLO:
 - Scuola dell'Infanzia con sede a Roncolevà di Trevenzuolo - Via Cesare Battisti 44
 - Scuola Primaria di con sede a Trevenzuolo – Via Venezia 2
 - Scuola Secondaria di I° Grado con sede a Fagnano di Trevenzuolo –Via Nazario Sauro 15
 - PER IL COMUNE DI ERBE'
 - Scuola Primaria "E. De Amicis" con sede ad Erbè - Viale Europa 13
 - Scuola Secondaria di I° Grado "Dante Broglio" con sede in Sorgà – Piazza Murari Brà 1
2. Gli alunni titolari del servizio dovranno essere raccolti dai punti di fermata e condotti nelle rispettive sedi scolastiche per l'inizio delle lezioni e successivamente prelevati dalle scuole e riportati al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
4. La Ditta appaltatrice espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo possibile, evitando agli

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) minuti.

5. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
6. Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico avverrà secondo il calendario scolastico predisposto ed approvato dalle competenti Autorità scolastiche.
7. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in collaborazione con il competente servizio dei singoli Comuni tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'orario scolastico e, alla fine delle lezioni, devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta ai singoli Comuni comunicare, anche telefonicamente, alla Ditta appaltatrice gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
8. La Ditta appaltatrice – in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, delle norme che disciplinano la circolazione stradale e delle direttive di massima dell'Ufficio Scuola dei singoli Comuni – definirà, di anno in anno, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare indicando le località e le scuole interessate, gli orari, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
9. La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate ai singoli Comuni con congruo anticipo, senza pretesa di oneri aggiuntivi.
10. La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico secondo gli itinerari/linee riportati nell'Allegato A sia per gli alunni residenti nel Comune di Trevenzuolo (Capoluogo – frazione di Fagnano e frazione di Roncolevà) e nel Comune di Erbè, che per quelli residenti in Comuni limitrofi ove debitamente autorizzati.
11. Nell'Allegato A al presente capitolato sono indicati anche gli orari di inizio e fine delle lezioni distinto per scuola ed il numero di utenti del servizio riferiti all'A.S. 2016/2017: i dati contenuti sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad una eventuale diversa

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

organizzazione del trasporto scolastico comunicata dal Dirigente competente, senza che ciò possa giustificare la richiesta dell'appaltatore di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato.

12. Il servizio può essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato all'inizio di ogni anno scolastico dall'Ente appaltante o dal singolo Comune. La Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che siano muniti di detto documento o che siano inseriti negli elenchi forniti dall'Ente appaltante o dal singolo Comune; la stessa inoltre, ove ricevesse direttamente richiesta di fornitura del servizio da parte di utenti non compresi negli elenchi forniti dall'Ente appaltante, dovrà invitare gli utenti stessi a presentare regolare domanda.
13. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali dall'Ente appaltante declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
14. L'eventuale introduzione di punti di raccolta da parte dei singoli Comuni sarà comunicata e concordata con l'appaltatore preventivamente.
15. All'arrivo alla scuola la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari) addetto alla loro accoglienza. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata.
16. Nei servizi di trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Roncolevà di Trevenzuolo è assicurato, da parte dell'Ente appaltante, anche tramite personale dipendente del Comune di Trevenzuolo, uno specifico servizio di assistenza e vigilanza ai bambini trasportati. A tal proposito, la Ditta appaltatrice è tenuta a prelevare il personale a ciò addetto nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente appaltante.
17. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

ARTICOLO 4

(CONTINUITA' DEL SERVIZIO)

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" così come riportato all'articolo 1 del presente capitolato, e non potrà essere interrotto o sospeso, salvo che per dimostrata e comprovata "causa di forza maggiore".

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

Quando per fatti naturali (alluvioni, neve, ghiaccio, ecc.) oppure umani di grande rilevanza, l'appaltatore non possa eseguire il servizio, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Unione che provvedere alla tempestiva valutazione congiuntamente al Comune di Erbè e/o al Comune di Trevenzuolo.

2. Nel caso di soppressione da parte della direzione scolastica di alcune o tutte le lezioni, il singolo Comune interessato ha la facoltà di modificare provvisoriamente i percorsi e gli orari onde garantire, anche parzialmente il servizio di trasporto.
3. In caso di proclamati scioperi generali o di categoria del personale, l'aggiudicatario dovrà assicurare comunque il servizio ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i..
4. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie ed uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, al Comune competente e gli utenti interessati, nonché ad assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi.
5. Ogni autista deve essere dotato di telefono cellulare oppure altro dispositivo adeguato al fine di garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione delle emergenze occorse senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati.
6. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale, così come determinata dal successivo art. 21, nonché all'eventuale risarcimento dei danni.
7. In tale caso, l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, così come specificato nel successivo art. 25.

ARTICOLO 5

(PRESTAZIONI AGGIUNTIVE)

1. Le prestazioni aggiuntive rispetto al servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, di seguito indicate, sono riferite e sono usufruite singolarmente dal Comune di Erbè e dal Comune di Trevenzuolo.
2. Eventuali prestazioni aggiuntive al di fuori del servizio di trasporto ordinario, volte a soddisfare richieste delle scuole per uscite istruttive guidate, da tenersi comunque nell'ambito dell'orario di lezione sia esso antimeridiano che pomeridiano ed eseguito con lo scuolabus, saranno compensate come segue:
 - Per uscite della durata di mezza giornata, fino a 150 km: € 150,00 (IVA compresa)
 - Per uscite della durata dell'intera giornata, fino a 300 km: € 350,00 (IVA compresa)

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

3. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a garantire sia per il Comune di Erbè che per il Comune di Trevenzuolo, ulteriori servizi di trasporto supplementari, all'interno e all'esterno del territorio comunale, fino al concorso massimo di km. 100/anno scolastico, per i trasporti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Trasporti ad impianti sportivi, piscine e palestra per partecipazione a corsi
- Partecipazione ai giochi della gioventù
- Partecipazione a manifestazioni culturali, sportive e simili
- Partecipazione ad incontri didattici
- Visite ad istituti per inserimento scolastico

I costi relativi alle suddette uscite didattiche sono da considerarsi inclusi nel prezzo posto a base d'asta.

4. La ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire per gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado sita a Fagnano di Trevenzuolo in Via Nazario Sauro n. 15, il trasporto dall'edificio scolastico alla palestra sita a Trevenzuolo in Viale Rossignoli n. 32 e ritorno per l'attività motoria. Detto servizio verrà eseguito con un massimo di 4 viaggi (andata e ritorno) distribuiti su due giorni settimanali, sulla base del numero di sezioni ed organizzazione dell'orario scolastico. Il costo relativo al suddetto servizio aggiuntivo è da considerarsi incluso nel prezzo posto a base d'asta.

5. Le modalità e le quantità di utilizzo di dette prestazioni aggiuntive resteranno a discrezione dell'Unione, previo accordo con le relative amministrazioni comunali di Erbè e di Trevenzuolo.

ARTICOLO 6

(IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO)

1. L'importo presunto posto a base di gara è determinato in € 202.000,00 (oltre IVA) per l'intera durata del contratto, così suddiviso:

- COMUNE DI ERBE': € 89.500,00 + IVA 10% e quindi un importo per A.S. pari a € 35.000,00 oltre IVA;
- COMUNE DI TREVENZUOLO: € 112.500,00 + IVA 10% e quindi un importo per A.S. pari a € 44.000,00 oltre IVA;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di appartenenza della stazione appaltante, per cui l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00; di conseguenza, ed in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, non sussistono gli obblighi di redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti.

3. L'importo indicato a base di gara si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente previsti nel presente capitolato.
4. Il corrispettivo offerto in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore e dichiarato remunerativo in base a calcoli di competenza, alle condizioni del presente capitolato.

ARTICOLO 7

(VALIDITÀ E REVISIONE DEI PREZZI)

1. Il prezzo offerto in sede di appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e si intende formulato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato.
2. L'aggiudicatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.
3. Con decorrenza dal mese di gennaio 2018 il contratto sarà oggetto di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto su richiesta della ditta aggiudicataria, come di seguito disciplinato:
 - il corrispettivo sarà aggiornato con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati e riguardante l'anno solare precedente;
 - resta inteso che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa, l'Ente appaltante darà corso al conseguente adeguamento.

ARTICOLO 8

(MODALITÀ DI GARA)

1. L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato d'appalto, avverrà mediante procedura negoziata da esperirsi in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico per indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

2. La Stazione Appaltante inviterà alle procedure di gara tutti i candidati che hanno presentato, entro i termini e secondo le modalità previste, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
3. La Stazione Appaltante procederà all'invito alle procedure di gara anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse idonea, fermo restando che, come stabilito dall'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, riservandosi comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta comunque conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
4. Il punteggio massimo conseguibile che dovrà essere opportunamente suddiviso tra offerta tecnica ed economica, nonché i relativi criteri di valutazione ed attribuzione, saranno specificati nel disciplinare di gara.
5. Non sono ammesse offerte in aumento.
6. Ai fini di un minor impatto ambientale nell'ambito di una politica locale volta a ridurre l'inquinamento atmosferico, nell'attribuzione dei punti tecnico-qualitativi, si dovrà tenere conto anche di:
 - distanza del centro organizzativo-operativo del parco automezzi dai confini comunali di Erbè e di Trevenzuolo (con applicazione del principio della media aritmetica semplice) ;
 - qualità dell'automezzo in relazione alle emissioni inquinanti con una scala di punti che premia i mezzi di recente immatricolazione a partire dal 01-01-2010.
7. Tali criteri consentirebbero all'Ente appaltante di premiare anche: la possibilità di una celere sostituzione dei mezzi data la vicinanza del centro organizzativo-operativo dell'appaltatore, ed una migliore qualità del servizio data dall'impiego di mezzi di recente immatricolazione e quindi con minor probabilità di malfunzionamenti o rotture.

ARTICOLO 9

(GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA)

1. L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria", pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di polizza fideiussoria secondo quanto disposto ed in conformità all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La fideiussione deve essere bancaria o assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

3. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
5. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure e secondo i casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala in sede d'offerta il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ARTICOLO 10

(GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a copertura dell'intero periodo di affidamento del servizio e quindi avente scadenza coincidente con la fine dell'appalto, secondo quanto disposto, normato e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
5. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure e secondo i casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala in sede d'offerta il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 11

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

(CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI)

1. Gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento, essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia, essere decorosi nel loro allestimento nonché avere le caratteristiche costruttive di cui alle vigenti disposizioni.
2. La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento del servizio, automezzi idonei con dimensioni adeguate alle caratteristiche dei percorsi, alla dislocazione delle fermate e dall'ubicazione delle sedi scolastiche ed in numero sufficiente a garantire il trasporto di tutti gli utenti.
3. Gli automezzi dovranno consentire il trasporto in sicurezza degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
4. Detti autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'articolo 75 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni), essere regolarmente immatricolati successivamente al 01-01-2010, a norma dell'articolo 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile ed essere dotati di carta di circolazione nonché dei documenti previsti dall'articolo 180 del Codice della strada.
5. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
6. L'Ente appaltatore non assumerà qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti che si dovessero verificare durante il trasporto.
7. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori.
8. Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285/1992 e dal decreto ministeriale n. 408/1998.
9. La Ditta appaltatrice deve essere in possesso dell'attestazione di abilitazione ed effettuare il servizio di trasporto di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448.
10. Il servizio deve essere effettuato con i mezzi della Ditta appaltatrice nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico.
11. La Ditta appaltatrice assicura la piena funzionalità, efficienza e decorosità dei mezzi impiegati.
12. La capienza degli automezzi utilizzati nelle diverse linee dovrà essere tale da assicurare la soddisfazione di tutti gli utenti di ciascuna linea con il minor numero di mezzi possibile.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

13. La ditta appaltatrice dovrà garantire la disponibilità immediata di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso qualora si verificassero guasti meccanici oppure incidenti.
14. I mezzi al termine del servizio dovranno essere ricoverati in apposita rimessa/parcheggio nella piena disponibilità dell'appaltatore e NON potranno sostare in aree e/o parcheggi pubblici.
15. La ditta appaltatrice pertanto deve adibire un numero di autoveicoli sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio. Il numero di posti a sedere minimi per veicoli è indicativo e potrà variare annualmente, in più o in meno, sulla base degli alunni richiedenti il servizio. In caso di estensione o contrazione del servizio, l'Ente appaltatore si riserva la facoltà di chiedere un numero maggiore o minore di posti oppure un impiego maggiore o minore di veicoli.
16. Tutti i veicoli impiegati dovranno essere idonei al trasporto degli alunni in base alla normativa vigente ed ai contenuti del presente capitolato.
17. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione all'Unione, in caso di:
 - a. tutti gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato;
 - b. qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ARTICOLO 12

(PERSONALE)

1. La ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sufficiente personale in possesso dei requisiti professionali specifici e dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinale. I conducenti dei mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi offerti e di certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. secondo dalla vigente normativa in materia (CQC – Certificato di Qualificazione del Conducente);
2. La Ditta appaltatrice, prima di iniziare il servizio, dovrà individuare e nominare il Responsabile del servizio, del quale dovrà comunicare tempestivamente all'Unione il nominativo ed il recapito telefonico.
3. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenda utilizzare.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

4. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
- a) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
 - b) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - c) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell'automezzo);
 - d) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - e) comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'Unione;
 - f) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
 - g) non fumare sul mezzo;
 - h) essere munito di apposito tesserino di riconoscimento;
 - i) osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - j) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'Unione;
 - k) nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici, segnalare tempestivamente l'accaduto al proprio responsabile di servizio, il quale dovrà darne immediata comunicazione all'Unione per i necessari provvedimenti conseguenti;
 - l) effettuare il servizio di trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore; della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Unione.
5. L'Ente appaltante potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato se comprovate testimonianze o verifiche rivelino la sua inadeguatezza rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
6. La ditta dovrà assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di quelli che dovessero risultare inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale di pari qualifica personale.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

ARTICOLO 13

(COMUNICAZIONE ORGANICO ADDETTI)

1. E' onere della Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, fornire, all'Ente appaltante l'elenco del personale addetto al servizio e dotare i conducenti di telefono cellulare, il cui numero verrà comunicato ai responsabili delle scuole ed ai comuni di Erbè e Trevenzuolo per comunicazioni urgenti.

ARTICOLO 14

(RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI)

1. La Ditta appaltatrice deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dall'Ente appaltante.
2. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare l'osservanza della vigente legislazione relativa all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, e di ogni altra legge in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti.
3. La ditta appaltatrice si impegna ad ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. La Ditta appaltatrice deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ARTICOLO 15

(APPLICAZIONI CONTRATTUALI)

1. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali; è tenuta altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti; eventuali aumenti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della Ditta appaltatrice.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

ARTICOLO 16

(RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI)

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della Ditta appaltatrice, che terrà indenne a tale titolo l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa. La Ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.
2. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale delle responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbano considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
3. La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e del personale comunale/scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
4. Ogni veicolo adibito al servizio dovrà essere in possesso di assicurazione verso terzi (RC auto) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente appaltante. E' idoneo una assicurazione di ciascuno veicolo con massimale unico almeno pari a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.
5. La Ditta appaltatrice dovrà garantire anche idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio in parola. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione RCT per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). L'esistenza di tale polizza non libera Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
6. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta appaltatrice.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

7. La Ditta appaltatrice documenterà all'Ente appaltante, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento dei sopra indicati obblighi assicurativi (R.C.A. e R.C.T.).
8. L'Ente appaltante si terrà sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

ARTICOLO 17

(CORRISPETTIVO E PAGAMENTI)

1. Il corrispettivo spettante alla Ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio sarà determinato sulla base delle risultanze della gara ed il conseguente pagamento sarà effettuato con l'emissione di mandati:
 - per la parte fissa saranno effettuati su presentazione di regolari fatture recanti l'indicazione della quota parte di competenza del Comune di Trevenzuolo e del Comune di Erbè, vistate dagli uffici competenti, in 4 (quattro) rate uguali scadenti rispettivamente il 30 novembre, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno scolastico. Per l'A.S. 2016/2017, essendo limitato al periodo da gennaio a giugno 2017, il relativo corrispettivo dovrà essere ripartito in 2 (due) rate uguali scadenti rispettivamente il 31 marzo e il 30 giugno;
 - per le prestazioni a richiesta con fattura a parte relativa ad ogni prestazione specifica.
2. Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura previo:
 - riscontro della regolarità contributiva della ditta Appaltatrice attraverso acquisizione d'ufficio del DURC;
 - controllo previsto dall'articolo 48-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, *recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

ARTICOLO 18

(TRACCIABILITÀ)

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, ed in particolare dovrà impegnarsi:
 - ad utilizzare il conto dedicato, di cui a separata e successiva comunicazione, per tutti i movimenti finanziari di cui all'affidamento in questione, che dovranno avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - a riportare nei suddetti strumenti di pagamento, per ciascuna transazione posta in essere in relazione all'affidamento di cui trattasi, il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito da ANAC;
 - ad inserire il codice CIG in tutte le comunicazioni relative alla gestione contrattuale, comprese le fatture che verranno emesse.
2. La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, comporta la nullità del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE)

1. Costituisce preciso obbligo della Ditta aggiudicataria il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato, dal relativo bando e disciplinare di gara, nonché il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto scolastico.
2. Tutte le spese necessarie alla completa e regolare attuazione del servizio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 20

(VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO)

1. All'Ente appaltante, tramite il Responsabile del settore competente, sono riconosciute ampie facoltà di vigilanza e di controllo relativamente:
 - a. all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - b. al rispetto di quanto disposto dal presente capitolato;
 - c. al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

2. L'Ente appaltante potrà chiedere documenti ed effettuare ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali e della regolarità dello svolgimento del servizio.
3. L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal Responsabile del settore competente, anche a mezzo di personale comunale appositamente istruito e contesta mediante apposita raccomandata A.R. che sarà spedita alla ditta appaltatrice.
4. Qualora dai controlli risulti che l'Impresa aggiudicataria non provvede alla regolare esecuzione dei vari servizi ed obblighi assunti ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di servizio che riceverà dall'Amministrazione Comunale, le verrà inflitta una sanzione pecuniaria come disposto dal successivo articolo 20.
5. Le penali sono applicate dall'Amministrazione previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, viste le controdeduzioni che la stessa dovrà fornire entro 5 (cinque) giorni dalla ricevuta comunicazione dell'infrazione addebitata. Trascorso inutilmente tale termine e comunque qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, s'intenderà riconosciuta la mancanza e sarà applicata la penale di cui sopra.
6. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
7. Ferma restando l'applicazione delle previste penalità, La stazione appaltante potrà, a completo carico dell'Impresa aggiudicataria, procedere d'ufficio all'esecuzione dei servizi quando la stessa per il rifiuto di eseguire un ordine nel termine stabilito, per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, ritardasse di compiere quanto di sua spettanza.
8. In tal caso la stazione appaltante, senza bisogno di formalità alcuna, potrà far eseguire il servizio da altra ditta e l'ammontare sarà recuperato con trattenuta sul primo pagamento successivo all'evento.
9. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali si applica quanto previsto dall'articolo .

ARTICOLO 21

(PENALITÀ)

1. Qualora si verificassero deficienze di servizio oppure infrazione agli obblighi contrattuali e legislativi, contestate con le modalità di richiamo scritto previste dagli articoli 20-22 e non pervenisse riscontro oppure nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, potrà essere applicata a discrezione del competente servizio dell'Ente una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

gravità dell'infrazione, da € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).

2. In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla Ditta appaltatrice, sono previste le sotto elencate sanzioni:
 - a. € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni corsa effettuata con ritardo superiore a 10 (dieci) minuti dall'inizio ovvero dal termine delle lezioni;
 - b. € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per assenza di accompagnatore nei percorsi di servizio ove vi sia la presenza di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, o per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio;
 - c. € 2.000,00 (euro duemila/00) per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e/o dei loro genitori da parte degli autisti;
 - d. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni corsa non effettuata e per uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus.
3. Le sanzioni suddette, una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
4. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
5. In occasione della quarta ammonizione verrà applicata anche la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).

ARTICOLO 22

(PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ)

1. Ai fini di applicazione delle penali previste, l'Ente appaltante provvederà a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi dal ricevimento per la presentazione, in forma scritta, di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'Unione, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.
2. In caso di inutile decorso del termine assegnato per presentare le memorie e le controdeduzioni ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.
3. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
4. Dopo il terzo inadempimento l'Ente appaltante avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

5. L'Ente appaltante contesterà deficienze o carenze alla Ditta appaltatrice per iscritto; unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.
6. L'Ente appaltante comunicherà con lettera raccomandata AR le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione; l'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Unione per altre violazioni contrattuali.
7. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto, unitariamente considerato, sarà risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile.

ARTICOLO 23
(CONTROVERSIE)

1. In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e l'Ente appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Verona.
2. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 24
(CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta aggiudicatrice o di suo fallimento.

ARTICOLO 25
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli da 1453 a 1462 del codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, con riserva di risarcimento dei danni cagionati in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento della cauzione ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

2. L'Ente appaltante si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
- a. nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b. gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, non eliminate dopo tre diffide formali/richiami scritti da parte del responsabile del servizio;
 - c. mancato inizio del servizio da parte della Ditta appaltatrice nel termine comunicato dall'Ente appaltante;
 - d. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa della Ditta appaltatrice;
 - e. violazione delle norme che disciplinano il subappalto previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, da parte della Ditta appaltatrice che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - g. mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Ente appaltante;
 - h. qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - i. impiego di personale da parte della Ditta appaltatrice non in possesso dei requisiti previsti;
 - j. mancata ottemperanza da parte della Ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
 - k. qualora la Ditta appaltatrice infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Unione;
 - l. in caso di fallimento della Ditta appaltatrice o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - m. in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - n. in caso di effettuazione del servizio con mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei trasportati, non correttamente funzionanti e/o conservati dignitosamente;
 - o. in caso di impiego nel servizio di conduzione dei mezzi di personale non in regola con le prescrizioni assicurative, previdenziali ed assistenziali, o non regolarmente corrisposto in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - p. per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
3. Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente appaltante comunichi alla Ditta appaltatrice, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

risolutiva. E' comunque riconosciuta all'Unione la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice la corresponsione dell'importo delle penali maturate previste all'articolo 21 del presente capitolato e gli ulteriori danni conseguenti all'inadempienza.

4. Ai fini della risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e, con riferimento alla prosecuzione del servizio in caso di risoluzione del precedente contratto, l'art. 110 commi 1 e 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
5. Qualora infatti per l'Ente appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta appaltatrice in caso di risoluzione del contratto, il competente servizio procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le ditte che seguono in graduatoria non fossero disponibili per tale aggiudicazione, l'Ente appaltante si riserva di procedere mediante nuova procedura negoziata con soggetti diversi.

ARTICOLO 26

(ACCESSO AGLI ATTI E DIVULGAZIONE)

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione degli stessi sono disciplinati dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 27

(SPESE, IMPOSTE E TASSE)

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a totale carico della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 28

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dove eleggere il proprio domicilio, anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.
2. L'appaltatore potrà altresì eleggere il proprio domicilio elettronico, mediante comunicazione della propria PEC (Posta Elettronica Certificata) da indicare al momento del domanda di partecipazione.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio, oppure presso il domicilio eletto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 29

(RINVIO A NORME VIGENTI)

1. Le procedure di gara sono regolate, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale di appalto, anche dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione dei servizi.
2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
4. La Ditta appaltatrice è tenuta in ogni caso al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.
5. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni stabilite nel bando di gara.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ FIRMA _____